

COPIA DI DELIBERAZIONE

REG. n. 227

OGGETTO: Prolungamento ricovero dell'utente nata a Mussomeli il presso la Casa di Riposo S.Giuseppe di Milena con sede in Via Volta n. 15. Approvazione schema di convenzione . Periodo 01.01.2014 al 31.12.2015.

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilatredici il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 12,30 nei locali del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1)	CALA' SALVATORE	} SINDACO	
2)	NUCERA VINCENZO		
3)	LA PIANA GAETANO		
4)	= =		} ASSESSORI
5)	= =		
6)	= =		
7)	= =		

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune F.to Dott.Gaetani Liseo

Assume la presidenza il Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI

VISTO il Decreto Presidenziale 04.06.1996 che prevede l'approvazione degli schemi di convenzione tipo per la gestione da parte dei Comuni delle Regioni dei servizi socio assistenziali previsti dalla L.R. 09.05.1986 n. 22;

VISTA la circolare assessoriale n. 2 del 17.02.2003 che fa obbligo ai Comuni, a tutela del diritto all'assistenza e alla salute, a corrispondere la retta di mantenimento degli utenti inseriti presso strutture residenziali, sin dal giorno dell'avvenuto ricovero;

CONSIDERATO che la stessa legge quadro di riforma dell'assistenza L.R. 328/2000, all'art. 22, comma 4, obbliga gli Enti Locali a garantire il diritto di chi soffre ad una immediata esigibilità di quanto dovuto, per superare disagi sia familiare che di altro tipo, assumendo così compiti di pronto soccorso sociale per situazioni di emergenza personale e familiare;

CONSIDERATO che l'utente nata a Mussomeli il..... già ricoverata presso la Casa di Riposo S. Giuseppe di Milena continua a versare in una situazione di grande disagio sociale ed economico e quindi occorre rinnovare il prolungamento al ricovero;

PRESO ATTO che la situazione socio economica del soggetto da ricoverare non è mutata rispetto agli anni precedenti così come si rileva dalla relazione da parte dell'assistente sociale dell'Ente;

VISTO il decreto 15.04.2003 relativo all'accesso agevolato ai servizi sociali, criteri unificati di valutazione economica;

PRESO ATTO che la retta di mantenimento giornaliera viene quantificata in €. 28,22 con aumento istat del 3% compresa la compartecipazione da parte dell'utente. Tutto ciò premesso assegnare la somma complessiva occorrente di €. 16.000,00 per gli anni 2014/2015 al responsabile dell'area amministrativa per l'epilamento di tutti gli atti necessari per la stipula della convenzione

quanto ad €. 7.870,00 bilancio 2014;

quanto ad €. 8.000,00 graverà sul corrispondente bilancio 2015;

VISTA la relazione ed il parere favorevole da parte dell'Assistente Sociale circa il prolungamento del ricovero presso la Casa di Riposo s. Giuseppe di Milena;

VISTO il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 8.01.1996 n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina la concessione dei servizi socio assistenziali;

VISTA la L.R. n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al T.U. approvato con D.L. 18.08.200 n. 267 in virtù del recepimento dinamico nella citata L.R. n. 48/91;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTA la regolarità del Durc;

PROPONE

Per quanto in premessa

Rinnovare l'affidamento del servizio di ricovero alla Casa Di Riposo S. Giuseppe di Milena con sede in Via Volta n. 15 per la durata di anni due a partire dall'01.01.2014.

.Autorizzare il prolungamento del ricovero dell'utente nata a Mussomeli ilpresso la Casa di Riposo S. Giuseppe di Milena con sede in Via Volta n. 15, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/96 e successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza dall'01.01.2014 e per la durata di anni due , tramite stipula di convenzione.

Assegnare la somma complessiva di €. 15.870,00 al responsabile dell'area amministrativa descritta nel seguente modo :

-Quanto ad €. 7.870,00 graverà sull'intervento n. 110.04.03 prestazioni di servizio relativo al servizio assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona del bilancio 2014.

- Quanto ad €. 8.000,00 graverà sul corrispondente bilancio 2014.

Dare atto che per l'anno 2015 trattandosi di prestazioni relative al servizio a cui l'ente è obbligato per legge, la somma di €. 8.000,00 graverà sul corrispondente bilancio 2015.

Dette somme saranno impegnate e previste a norma dell'art. 163, comma 2 e 7 del Decreto Legislativo 18 agosto n. 267.

Approvare lo schema di convenzione che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale.

Autorizzare il responsabile dell'Area Amministrativa ad espletare gli atti successivi e consequenziale per la stipula della convenzione.

LA GIUNTA

VISTA la proposta che precede ;

RITENUTA LA PROPRIA COMPETENZA ;

VISTI i pareri richiesti ai sensi dell'art. 53 commi 1 e 2 della legge n. 142/90, recepita con legge regionale n. 48/91, espressi in questi termini:

Parere tecnico favorevole

Parere contabile favorevole: l'attuale disponibilità di cassa non consente di effettuare pagamenti nei termini di legge

Ad unanimità di voti in forma palese

DELIBERA

Approvare la superiore proposta redatta dall'Ufficio Servizi Sociali facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo

**REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MUSSOMELI
(Provincia di Caltanissetta)**

REP N.

**CONVENZIONE PER IL RICOVERO DI ANZIANI E ADULTI INABILI
PRESSO L' ISTITUTO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA “
.....” DI MUSSOMELI.**

L'anno duemila..... il giorno del mese in Mussomeli
nei locali del

Palazzo Municipale

Innanzi a me Dott.ssa nata a Mussomeli il Segretario
Generale del Comune di Mussomeli

SONO COMPARSI

Da una parte l'Amministrazione Comunale, rappresentata dalla Dott.ssa..... nata a.....
il 19.08.1958 C.F. responsabile dell'Area Amministrativa, nominata con
determinazione Sindacale n. 50 del 29.10.2003 ai sensi dell'art. 56 della legge n. 142/90 così
come recepita dalla L.R. n 98/91 e successive modifiche ed integrazioni, domiciliata per la
carica presso il Comune di Mussomeli P.I.11631934

E

Dall'altra il Suor nata a C.F.....in qualità di presidente e
legale rappresentante della“” con sede a in Via
..... iscritta al n. del dell'Albo Regionale degli Enti assistenziali
pubblici e privati previsti ex art. 26 della L.R. 22/86 per la stipula di convenzioni con i
Comuni per lo svolgimento di attività assistenziale in favore di anziani e adulti inabili per la
tipologia “ Case di Riposo .

Enti che nel prosieguo verranno denominati rispettivamente Comune ed Ente gestore

PREMETTONO

CHE il Comune di Mussomeli in attuazione della legge regionale 22/86 di riordino dell'Assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio –assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

CHE nei confronti dei cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non auto-sufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio il Comune intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi soggetti;

CHE ragioni tecniche, economiche di opportunità politico sociale , inducono il Comune ad attuare il servizio residenziale in favore degli anziani in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con Enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi Enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio e ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'Ente anche di natura sanitaria;

CHE lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16,4°, comma , lettera C della legge regionale 22/86 e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I° lettera E, e successive modifiche ed integrazioni, atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra il Comune e l'Ente prescelto;

CHE nei confronti degli anziani non assistibili a domicilio perché esposti al rischio di abbandono, spesso dimessi da strutture ospedaliere o da altre residenze collettive perché portatori di esiti invalidanti a causa di patologie cronico degenerative ovvero psico –geriatriche , occorre garantire all'interno della struttura in aggiunta alle prestazioni socio-assistenziali, prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario ai sensi del D.P.C.M. 8/8/1985 avuto riguardo alla globalità dell'intervento rispetto ai bisogni espressi dall'utenza ,fino a quanto tali prestazioni non saranno assolte direttamente dalle U.U.S.S.L.L. e ciò senza aggravii per la spesa comunale;

CHE il predetto Ente, si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio assistenziali, mettendo a disposizione nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico amministrativa e di ispirazione : locali, attrezzature , arredi, impianti in conformità agli standard regionali, nonché personale specificatamente qualificato così come appresso indicato;

CHE con atto G.M. n.181 del 15.12.2011, esecutivo per decorrenza dei 15 giorni, è stato autorizzato il responsabile dell'area amministrativa ad espletare gli atti successivi e consequenziali per la stipula della convenzione e con determina dirigenziale n. 5 del 09.01.2012 il responsabile dell'area amministrativa ha proceduto all'approvazione dello schema di convenzione, affidando il servizio di ricovero di adulti inabili all'Ente Casa di Riposo Padre Calà con sede a Mussomeli , per la durata di anni due a decorrere dall'01.01.2012 e fino al 31.12.2013

CHE l'Ente gestore ha prodotto :

- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati;
- Il decreto di iscrizione all'Albo Regionale sezione minori, tipologia Comunità Alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22 /86;

Numero del C.C. dedicato sul quale confluiranno i pagamenti effettuati dal Comune e dal quale devono essere emessi assegni non trasferibili, quale retribuzioni a favore del personale che espleta il servizio.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO ED UTENZA

Il Comune si avvale delle prestazioni erogate dalla Casa di Riposo “” con sede legale a in Via

Il numero di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n.1

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenze al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S. ovvero autorizzati dal Comune in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'accoglienza.

ART.2

MODALITA' DI AMMISSIONE

L'autorizzazione al ricovero è disposta dal Comune a seguito di domanda dell'interessato, dei familiari o di chi ne ha carico previo parere dell'ufficio di servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto d'impegno della relativa spesa , la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prescrizione del servizio, ancorchè refluyente nell'esercizio successivo.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalla direzione sanitaria Ospedaliera nel caso di soggetti non autosufficienti per i quali non può effettuarsi la dimissione per assenza di

supporto familiare. In tal caso l'Ente è tenuto all'ammissione del soggetto e a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio competente per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto.

E' facoltà del Comune dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro e non oltre il termine di giorni 15 rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

L'iniziativa del ricovero può essere inoltre assunta dallo stesso Ente per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l'Ente è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio Comunale competente, fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto all'assistenza. Rimane impregiudicata la facoltà del Comune di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione dell'Ente. Il diniego del ricovero disposto oltre il predetto termine comporta l'obbligo del Comune di rimborsare la retta dalla data di effettivo ricovero alla notifica.

Su segnalazione dell'Ufficio del servizio Sociale, il Comune può procedere al ricovero immediato di soggetti in condizioni di indigenza e di abbandono, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del Sindaco, cui deve far seguito entro 15 giorni l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa. L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque all'assenso espresso dal soggetto o di chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

L'Ente accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone entro cinque giorni comunicazione il Comune riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori sanitari della struttura medesima.

Nel caso di ricovero di soggetti con prevalente patologia psichiatrica e/o demenza senile, il Comune per l'inserimento nella struttura residenziale dovrà avvalersi di preventivo parere del servizio Territoriale di Tutela Salute Mentale dell'U.S.L. cui nel prosieguo l'Ente dovrà fare costante riferimento a sostegno delle prestazioni di rispettiva competenza.

ART. 3

MODALITA' DI DIMISSIONE

Alla dimissione dell'anziano o del soggetto ricoverato si può pervenire su disposizione il Comune per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero ovvero per libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato. A tutela di quest'ultimo in caso di

ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte il Comune non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'Ente a richiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione su richiesta dell'ospite o su determinazione il Comune l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della dimissione al competente Ufficio Comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta fino al giorno di effettiva dimissione ,a nulla rilevando l'orario di allontanamento dall'Istituto.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto , allo scopo di consentire al Comune la possibilità di attivare ulteriore iniziative o forme alternative di sostegno.

ART.4

MODALITA' D'INTERVENTO

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, l'Ente si impegna:

- a mantenere in efficienza gli edifici, servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;**
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con più di quattro letti) dotata di norma di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;**
- a garantire nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'Autorità Sanitaria della quale l'Istituto deve dotarsi, da esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria;**
- a stipulare polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni per responsabilità civile;**
- ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;**
- a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica –generica specialistica e farmaceutica così come regolato dal servizio Sanitario nazionale;**
- ad assicurare agli ospiti il Servizio Sociale Professionale, il Segretariato Sociale , le attività socio-culturali e ricreative ,igiene e cura personale , il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza in Istituto;**
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture Sanitarie e degli Enti previdenziali;**

- a favorire l'organizzazione in collaborazione con il Comune e il volontariato e la partecipazione ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente;
- a redigere per ciascun ospite un programma individuale di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;

Si impegna inoltre a riferire semestralmente :

- all'Ufficio di Servizio Sociale sullo stato dei soggetti ospiti sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di una eventuale dimissione;
- all'Autorità Sanitaria Locale per gli interventi rivolti ai non auto-sufficienti;
- a relazionare annualmente al Comune sull'attività complessiva svolta sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari, amici e conoscenti;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario ; schede di anamnesi medico psico-sociale da compilare all'ingresso in Istituto e da aggiornare periodicamente.

ART. 5

PERSONALE

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore, dipendente o in convenzione limitatamente ai profili professionali espressamente indicati, il seguente personale:

- a) un direttore –coordinatore;**
- b) un Segretario amministrativo economo, munito di diploma di Istruzione Secondaria di 2° grado;**
- c) un Assistente Sociale (anche in convenzione);**
- d) ausiliari servizi tutelari: 1 per n. 15 utenti(per due turni contrattuali);**
- e) ausiliari servizi generali: n. 1 per 20 utenti;**

L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore utente, di cui alle lett.d) anche nelle festività e garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne all'interno di ciascun turno contrattuale.

- f) **Infermiere professionale : n. 1 unità (anche in convenzione con reperibilità nell'arco delle 24 ore),**
- g) **N. 1 addetto alla lavanderia e stireria e guardaroba : n. 1 per 50 ospiti;**
- h) **N. 1 cuoco, un aiuto cuoco fino a n. 40 ospiti più un ausiliario fino a 80 ospiti, oltre gli 80 un altro ausiliario;**
- i) **N. 1 addetto manutenzione ordinaria- operaio;**
- j) **N. 1 portinaio custode centralinista;**
- k) **N. 1 medico in convenzione;**
- l) **N. 1 animatore in convenzione ;**
N. 1 terapeuta della riabilitazione in convenzione ;

ART. 6

TRATTAMENTO ECONOMICO

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto o dal C.N.L. di categoria o in assenza dal C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve a richiesta del Comune fornire apposita documentazione.

ART. 7

PRESCRIZIONI

L'Ente deve essere in regola con le norme in materia di autocontrollo (decreto legislativo n. 155/97)

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliera degli ospiti che a richiesta deve essere esibito ai funzionari

ART. 8

LIMITI CAPACITA' RICETTIVA

La presenza di anziani non autosufficienti nelle strutture autorizzate quali "Case di Riposo" non può eccedere di norma il 20% della capacità ricettiva complessiva.

A tale prescrizione si può derogare su specifica autorizzazione del Comune solo nei confronti di ospiti che hanno perduto la propria autonomia in costanza di ricovero all'interno della medesima struttura.

ART. 9

FRUIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

Il Comune si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale , anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

ART.10

ASSENZA PER RICOVERO IN OSPEDALE

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione al Comune entro 3 giorni dal ricovero.

L'Ente dovrà mantenere il rapporto con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro .

E' facoltà del Comune trascorsi i trenta giorni dalla data del ricovero ospedaliero acquisire elementi di conoscenza e valutazioni sul caso per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in Istituto.

ART. 11

CONTINUITA' DEL SERVIZIO

L'Ente s'impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati Il Comune a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario e a non trasferire ai medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente Ufficio Comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati .

ART. 12

PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA

Il Comune promuove ogni sei mesi anche attraverso il proprio servizio sociale incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni e le modifiche da apportare al servizio prestato.

ART. 13

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

La retta complessiva giornaliera è di €..... e comprende anche la quota di compartecipazione eventualmente a carico dell'utente, e riscuotibile direttamente dall'Ente gestore. La quota a carico del Comune sarà corrisposta sulla base dei prospetti

contabili bimestrali corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e la dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.

L'importo della retta giornaliera è comprensiva anche della quota di compartecipazione da porre a carico dell'utente, che sarà riscossa direttamente dall'Ente gestore.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.

ART. 14

RIMBORSI

Le contabilità dovranno essere inoltrate al Comune chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili corredati da fatture, ove l'Ente sia tenuto, e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze e delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli Uffici del Comune. Ove dovessero em Comune oltre a farne segnalazione all'Ispettorato del Lavoro, ha facoltà di sospendere il pagamento sino al 50% dell'importo dovuto in base al servizio svolto dall'ente con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo aver accertato la regolarizzazione della posizione assicurativa. La comunità non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento a seguito della disposta sospensione, né avranno titolo per richiedere alcun risarcimento.

La predetta Casa di riposo è altresì obbligata ad utilizzare un conto corrente dedicato sul quale confluiranno i pagamenti effettuati dal Comune e dal quale dovranno essere emessi assegni non trasferibili, quale retribuzione, a favore di personale che espleta il servizio.

In caso di mancato adempimento dei predetti obblighi il comune si riserverà la facoltà di risolvere la convenzione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in accordo con il D.S.M competente per territorio.

Le informazioni relative alla regolarità contributiva richiesta per le liquidazioni saranno acquisite d'ufficio dal Comune (Durc) o controllate ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 nel rispetto della specifica normativa di settore.

ART. 16

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di anni due a decorrere dall'E' escluso il rinnovo tacito.

Il Comune può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazioni all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Fino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

Il rapporto contrattuale sarà risolto di diritto nell'ipotesi di dimissione o di decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte del Comune all'inserimento di nuovi soggetti.

ART. 17

RECESSO DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate grave inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, il Comune ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

ART. 18

CLAUSOLA ARBITRALE

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è demandato al tribunale ordinario competente.

ART.19

REGISTRAZIONE E VALORE CONVENZIONE

Sono a carico dell'Ente gestore tutte le spese conseguenti alla stipula della presente convenzione il cui valore, ai fini del computo dei diritti di segreteria,

pari a €. è soggetto a registrazione fiscale ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 Bis della tabella allegata al D.P.R. n. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 20

RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile. Previa lettura e conferma le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e lo sottoscrivono come appresso.

Dattiloscritto sotto la mia direzione da persona di mia fiducia, consta di n. 3 fogli di cui occupa n.10 facciate oltre la presente.

Il rappresentante del Comune

Il Rappresentante dell'Ente

IL SEGRETARIO GENERALE
